

**Un dipendente, nel corso della propria attività lavorativa ha causato un incidente stradale guidando un automezzo comunale, assentandosi per molto tempo, continuando tuttavia a percepire lo stipendio per tutta la durata dell'assenza.**

**L' Inail, a seguito della denuncia di infortunio da parte dell'Ente, ha rimborsato allo stesso un importo pari al 60% della retribuzione di competenza del lavoratore nel periodo di assenza, ai sensi del DPR n.1124/1965.**

**Poiché l'art.21, comma 14, del CCNL del 6.7.1995 disciplina il solo caso della colpa di un terzo e non anche quello della colpa del dipendente che ha causato il sinistro, si chiede di sapere se l'Ente debba eventualmente procedere nei confronti del dipendente al recupero dell'importo pari alla differenza fra quanto corrispostogli a titolo di retribuzione e quanto rimborsato dall'Inail per il periodo di assenza per infortunio.**

La disciplina dell'art. 21, comma 14, del CCNL del 6.1.1995 trova applicazione solo ed esclusivamente nella specifica ipotesi in cui l'infermità del dipendente (malattia o infortunio non sul lavoro) siano dovuti al fatto illecito di un terzo e, quindi, siano imputabili alla precisa responsabilità di questi); tale fattispecie non sembra ricorrere nel caso prospettato, dato che in questo il responsabile è lo stesso dipendente (che certo non può essere in alcun modo equiparato, sotto un punto di vista concettuale, al "terzo" preso in considerazione dalla clausola contrattuale).

La scrivente Agenzia ha già evidenziato nell'orientamento applicativo RAL559 che l'art. 21 del CCNL del 6.7.1995 non distingue tra malattia ed infortunio dovuto ad imperizia del dipendente ed altre malattie e che non è, quindi, corretto escludere le malattie o gli infortuni dovuti a negligenza o imperizia del dipendente dalla tutela prevista dallo stesso articolo 21.

Neppure in queste ipotesi è pensabile rivalersi sul dipendente per averlo dovuto sostituire in occasione di una sospensione del rapporto disciplinata e tutelata nel CCNL.

Tali indicazioni non possono non essere estese anche alla fattispecie in esame, concernente la specifica disciplina contrattuale in materia di infortunio sul lavoro e di malattie dovute a causa di servizio.